

Pubblicato il 22/11/2016

N. 05414/2016 REG. PROV. COLL.
N. 00249/2015 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2015, proposto da:

Rosa De Angelis, Concetta De Angelis, Adriana De Angelis e Angelo De Angelis, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Lamberti C.F. LMBNTN43H02A512F e Claudio Maria Lamberti C.F. LMBCDM71T05F839A, con domicilio eletto presso Antonio Lamberti in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia, 55;

contro

Comune di Carinaro in persona del Sindaco p.t., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Criscuolo C.F. CRSGPP75D05B963F, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.;

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano C.F. MRCRFL63D11I262B, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Lucia, 62;

Consorzio Mapica non costituito in giudizio;

nei confronti di

P.D.M. S.r.l., Tedim Industry S.p.a. non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

- dell'illecita ed abusiva occupazione dell'immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Comune di Carinaro, di mq. 5.573, in catasto al foglio 4, p.lla 77;

e per la condanna del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, del Comune di Carinaro, del Consorzio MAPICA, della P.D.M. s.r.l. e della Tedim Industry S.p.A., ciascuno per quanto di ragione, alla *restitutio in integrum* e riconsegna ai ricorrenti del

suolo di loro proprietà sopra descritto nel termine all'uopo assegnato nonché al risarcimento dei danni prodotti per la sottrazione alla loro disponibilità del suolo di proprietà da valutarsi in misura almeno pari al 5% del valore che l'immobile aveva in ogni anno successivo allo scadere della dichiarazione di pubblica utilità calcolato ai sensi del comma 3 dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001;

e, in via gradata, in applicazione dei principi derivanti dall'interpretazione sistematica dell'art. 42 bis del T.U. delle espropriazioni e delle possibilità insite nel principio di atipicità delle pronunce di condanna, ex art. 34 lett. c) c.p.a., per la condanna all'obbligo generico di provvedere ex art. 42 bis;

e, in via ulteriormente graduata, per la condanna a risarcire i ricorrenti dei danni agli stessi arrecati con l'indebita sottrazione della proprietà e disponibilità e la perdurante loro detenzione nonché al recupero delle somme dovute anche a titolo di indennità di occupazione e esproprio almeno nell'ammontare determinato dalla Corte di Appello di Napoli, con ogni maggiorazione per interessi e rivalutazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carinaro in persona del Sindaco p.t. e del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2016 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Parte ricorrente agisce per l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione dell'immobile in proprietà e per la conseguente condanna del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caserta, del Comune di Carinaro e delle ditte e consorzi assegnatari privati, ognuno per quanto di competenza, alla restituzione, previo ripristino, dei fondi ovvero, in subordine, all'obbligo generico di provvedere alla valutazione dell'opportunità di adottare un provvedimento di acquisizione postuma al proprio patrimonio, ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, oltre al risarcimento dei danni a vario titolo subiti, ivi compreso, in via

ulteriormente graduata, il recupero dell'ammontare determinato a titolo di indennità di occupazione e di esproprio.

II. Deduce, a sostegno del gravame, quanto segue:

- 1) con sentenza di questa sezione, 2385/2014, passata in giudicato, sono stati annullati:
 - a) il decreto n. 5710 del 25.9.2001, che autorizzava l'occupazione d'urgenza, la nota prot. n. 4871 del 15.11.2001, di comunicazione della data di immissione in possesso, e la delibera n. 1385 dell'8.6.2001, di attivazione del procedimento espropriativo;
 - b) e, con i motivi aggiunti, il decreto prot. n. 10437 del 31.12.2003 dichiarativo dell'espropriazione dei suoli in proprietà a favore del Consorzio A.S.I. in quanto occorrenti per la realizzazione degli insediamenti industriali e connesse infrastrutture in agglomerato Aversa nord.

Con tale decisione, in particolare, il Collegio ha accolto le censure relative al difetto assoluto dei presupposti, essendo il Consorzio A.S.I. privo di un valido ed efficace Piano regolatore atto a legittimare l'adozione degli atti e provvedimenti di natura ablativa, nonché quella relativa alla violazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento volto alla riapprovazione del progetto di opera pubblica, implicante, ex lege, la dichiarazione di pubblica utilità;

2) accertata l'illegittimità della procedura ablativa, la permanente occupazione dei suoli, divenuta priva di titolo, legittima i proprietari, attuali ricorrenti, ad ottenerne, previo ripristino dello *status quo ante*, la restituzione, salva diversa valutazione delle Amministrazioni interessate, oltre al risarcimento dei danni per l'illegittima detenzione.

III. Si sono costituiti il Consorzio ASI della provincia di Caserta e l'Amministrazione comunale di Carinaro, la seconda eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e concludendo, entrambi, per il rigetto del ricorso.

III.1. Quanto alla legittimazione passiva degli enti intimati:

a) deve confermarsi la legittimazione passiva del Comune di Carinaro che, nell'esercizio dei poteri autoritativi conferiti per legge, ha adottato il decreti di autorizzazione all'occupazione d'urgenza e di esproprio delle aree interessate dalla realizzazione del predetto progetto (sia pure in favore del Consorzio ASI di Caserta).

D'altro canto, la competenza sulla pianificazione urbanistica è di esclusiva spettanza del Consiglio comunale (Cons. di St., sez. IV, 26.11.2013, n. 5627). L'ente espropriante resta

sempre *dominus* della procedura anche nelle ipotesi in cui ricorra all'istituto della delega, ex art. 60, l. n. 865/1971, e, come tale, responsabile per l'operato del delegato, conservando ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità, senza che assuma rilievo la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato (Cass. civ., sez. I, 31.10.2011, n. 22624; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 28.05.2014, n. 570). Gli atti e i comportamenti illegittimi sono, quindi, pienamente "ascrivibili alla stessa Amministrazione comunale, dovendosi tenere distinta la questione della responsabilità per l'illegittimità della procedura espropriativa seguita da quella dell'individuazione del soggetto competente, ex art 42 bis del T.U. Espropriazione, all'acquisizione sanante, quale autorità attualmente utilizzatrice del bene" (Cons. di Stato, sez. IV, 19.03.2015, n. 1514).

Correttamente, pertanto, la domanda risarcitoria e restitutoria è stata formulata anche nei confronti del Comune di Carinaro, irrilevante essendo che i Piani esecutivi di espropriazione per l'acquisizione di alcune delle aree necessarie ai nuovi insediamenti industriali siano stati in concreto adottati con deliberazione del Comitato direttivo del Consorzio A.S.I. (n. 1385 dell'8.06.2001);

b) quanto alla legittimazione passiva del Consorzio A.S.I. di Caserta rilevano due aspetti, tra loro collegati, fondanti l'introduzione nel presente giudizio: da un lato, trattasi dell'ente che ha beneficiato del godimento, attraverso l'immissione nel possesso e il trasferimento coattivo, poi annullato, del bene controverso, dall'altro, in tale veste, in quanto autorità che utilizza il cespite, secondo la visione dinamica della fattispecie di cui all'art. 42 bis, comma 5, lo stesso è titolato a disporre, valutati gli interessi in conflitto, l'acquisizione sanante ovvero la sua restituzione al legittimo proprietario.

Non appare ultroneo, altresì, evidenziare che "in caso di occupazione espropriativa trova applicazione il principio secondo cui dell'illecito risponde sempre e comunque l'ente che ha posto in essere le attività materiali di apprensione del bene e di esecuzione dell'opera pubblica, cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene, potendo solo residuare, qualora lo stesso (come delegato, concessionario od appaltatore) curi la realizzazione di un'opera di pertinenza di altra Amministrazione, la responsabilità concorrente di quest'ultima, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte, a seconda che si tratti di concessione c.d. "traslativa" ovvero di delega ex art. 60 l. n. 865 del 1971; in ogni caso, gli atti e le convenzioni intercorsi, anche se si concretano in

assunzioni unilaterali di responsabilità, rilevano nei soli rapporti interni tra gli enti eventualmente corresponsabili” (Cass. civ., sez. I, 17 settembre 2015 n. 18236);

c) va invece dichiarata l'estraneità al presente giudizio delle ditte private assegnatarie, atteso che, prescindendo dall'omesso assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'effettiva e attuale assegnazione del fondo *de quo* e dall'incompleta integrazione del contraddittorio, “in caso di annullamento del procedimento ablatorio da parte del giudice amministrativo (nella specie, per violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento) la responsabilità risarcitoria per occupazione appropriativa ricade sul titolare dei poteri espropriativi non correttamente esercitati, e non già sul soggetto privato beneficiario della procedura” (Cons. di St., sez. IV, 18 marzo 2008 n. 1163), “a meno che non si ravvisi la collaborazione di *quest'ultimo*, mediante una condotta che deve presentare tutti i requisiti del fatto illecito, non essendo sufficiente la mera fruizione, a posteriori, dell'immobile abusivamente realizzato sul terreno occupato” (Cass. civ., sez. I, 20 maggio 2006 n. 11890).

IV. All'udienza pubblica del 19.07.2016, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Il ricorso è fondato.

V.1. Essendo stata accertata e dichiarata l'illegittimità della procedura espropriativa, l'attuale detenzione delle aree è priva di idoneo titolo, con conseguente obbligo alla restituzione ai legittimi proprietari oltre che al risarcimento dei danni *medio tempore* subiti. Non costituisce comportamento idoneo a porre fine alla situazione di illiceità l'ordinanza presidenziale n. 21, datata 11.06.2015, del Consorzio A.S.I., con la quale si è dato avvio al procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 del d.P.R. n. 327/2001. Tale procedura, allo stato, risulta non conclusa, sebbene l'Amministrazione consortile abbia ivi dato atto che “le aree in argomento sono state fatte oggetto di assegnazione a diverse ditte e che sulle stesse sono state eseguite opere di trasformazione per consentirne l'utilizzo per la produzione industriale” e che, per ciò solo, “le stesse conservano una notevole ed attuale rilevanza in relazione all'interesse pubblico volto alla realizzazione del programma di sviluppo industriale, in conformità alle finalità dell'ente”.

V.1.1. Orbene, il Collegio rinviene nel comportamento tenuto dall'Amministrazione comunale e dal Consorzio intimato tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana per danno ingiusto, ravvisando sia il compimento di un atto illecito, derivante dalla

perdurante occupazione *sine titulo* dei terreni in proprietà della parte ricorrente, sia l'elemento psicologico della colpa, per la negligenza dimostrata -inizialmente, nell'esplicazione di una procedura ablativa illegittima (per violazione del giusto procedimento e nonostante l'intervenuta scadenza dell'efficacia del Piano Regolatore del Consorzio sin dal 28.07.1980) e, poi, nella mancata sollecita attivazione di un nuovo procedimento espropriativo, una volta annullata giudizialmente la prima-, sia il nesso causale tra l'azione appropriativa e il danno patito per effetto della sottrazione del bene e la trasformazione dei luoghi.

V.2. Con specifico riferimento al fatto illecito, costituiscono principi acquisiti dalla giurisprudenza quelli secondo i quali:

A) è da ritenersi definitivamente espunto dall'ordinamento giuridico l'istituto dell'occupazione acquisitiva, di origine giurisprudenziale, che -in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità o di una dichiarazione d'indifferibilità e urgenza esplicita o implicita, dell'occupazione dell'area e dell'irreversibile trasformazione del fondo, nonché della scadenza del termine di occupazione legittima ma senza adozione di un decreto di esproprio ovvero in caso di annullamento giurisdizionale della procedura espropriativa-, ipotizza un acquisto a titolo originario della proprietà del fondo in capo all'Amministrazione occupante, legittimando il privato proprietario ad agire esclusivamente per il risarcimento del danno. La C.E.D.U., già nel 2000, ha, infatti, affermato che l'acquisto della proprietà per effetto di attività illecita viola l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. L'ordinamento giuridico non consente, pertanto, che un'Amministrazione pubblica, mediante un atto illecito o in assenza di un atto ablatorio, acquisti a titolo originario la proprietà di un'area altrui sulla quale sia stata realizzata un'opera pubblica o d'interesse pubblico;

B) ciò comporta che, anche se l'opera risulti ultimata, finché dura l'illegittima occupazione del bene senza che vi sia un eventuale titolo idoneo a determinare il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione medesima, non decorre alcun termine di prescrizione ai fini dell'eventuale azione risarcitoria, data la palese natura permanente dell'illecito dell'Amministrazione (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 3.07.2013, n. 757).

Più precisamente, "La condotta di illecito permanente della P.A. viene a cessare, come di recente chiarito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9 febbraio 2016 n. 2, solo in conseguenza di una delle ipotesi seguenti: a) della restituzione del fondo al privato da parte

dell'Autorità che l'ha occupato; b) di un accordo transattivo stipulato tra l'Autorità e il privato proprietario, ivi compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita; c) della rinuncia abdicativa (e non traslativa, come specificato dalla citata Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo una certa prospettazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) da parte del proprietario, che sarebbe implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo; d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti individuati dal Consiglio di Stato, al fine di evitare che si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu; e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. espropriazione per p.u.)>>.

Occorre ... ulteriormente chiarire che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2015, l'adozione dell'atto acquisitivo ex art. 42 bis del D.P.R. 327 del 2001 è consentito quale "extrema ratio" per la soddisfazione di "attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico", solo quando siano state escluse, all'esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, le altre opzioni sopra configurate" (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 20.04.2016, n. 252; Cons. di St., sez. IV, 17.06.2016, n. 2690);

C) ciò posto, i privati i cui beni siano stati illegittimamente occupati dall'Amministrazione non possono, di norma, chiedere il risarcimento del danno collegato alla perdita della titolarità del bene, giacché tale perdita, sotto il profilo dominicale, non vi è stata, permanendo la proprietà degli stessi in capo ai privati medesimi; ne discende l'inammissibilità della eventuale domanda giudiziale mirante a ottenere il risarcimento dei danni subiti per la perdita dei beni, pari al valore venale degli stessi, sia pure per equivalente; diversamente opinando, si darebbe luogo a un'indebita locupletazione (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 5.06.2013, n. 901);

D) segue da ciò che il risarcimento del danno deve coprire il solo valore d'uso del bene, dal momento della sua illegittima occupazione fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, cioè al momento in cui la Pubblica Amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell'area, vuoi con il consenso della controparte mediante contratto, vuoi mediante l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42-bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

“Esula, invece, dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella del g.o., la domanda tesa a ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima *nonché in conseguenza degli atti di natura ablativa* in relazione ai quali continua a valere a tutti gli effetti la riserva disposta dall'art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (ora, art. 133 comma 1, lett. g), c. proc. amm.)” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 16.09.2014, n. 1577).

V.3. Per i sopra esposti motivi:

a. dalla condizione d'illecita detenzione (e trasformazione) del suolo di proprietà della parte ricorrente consegue, “ex se”, l'obbligo civilistico di ripristino del diritto di proprietà mediante restituzione dei suoli occupati, detenuti e trasformati in assenza di titolo legittimante, previa demolizione dei manufatti ivi realizzati, nonché il diritto al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima;

b. ove la P.A. (o l'Ente preposto) ritenga necessario continuare a utilizzare i fondi deve acquisirli legittimamente o mediante lo strumento autoritativo (art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001, con le conseguenze patrimoniali indicate) ovvero con gli ordinari strumenti privatistici con il consenso dei privati anche in relazione ai corrispettivi patrimoniali da acquisirsi (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I. 26.04.2013, n. 399);

c. allo stato l'Amministrazione locale e il Consorzio intimato non hanno fatto uso di alcuno dei mezzi giuridici a disposizione, rimanendo così integra la situazione d'illiceità evidenziata dalla parte ricorrente;

d. deve, pertanto, accogliersi la domanda proposta in via principale ordinando la restituzione dei beni illegittimamente detenuti, previa riduzione in pristino, e condannando gli enti intimati al risarcimento del danno da occupazione illegittima per tutto il periodo in cui parte ricorrente è stata privata del possesso del bene; tale risarcimento è, quindi, dovuto dal momento in cui è stata eseguita, con la presa di possesso, l'occupazione, poi dichiarata illegittima, fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ovvero sino alla restituzione del bene (salva la possibilità per l'Amministrazione o per l'ente delegato di avvalersi in via postuma, valutati gli interessi in conflitto, dello strumento di cui al citato art. 42-bis).

V.4. Tanto precisato, ai fini della quantificazione del ristoro per l'indebita occupazione, occorre tener conto che l'illecito permanente deve essere risarcito per ogni anno di abusiva occupazione.

V.5. Ciò posto, il Tribunale, quanto al risarcimento del danno, pronuncia sentenza di condanna ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., a tale scopo stabilendo i seguenti criteri generali per la liquidazione; in base ad essi gli enti intimati dovranno proporre, in favore della parte ricorrente ed entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, il pagamento delle somme dovute, quantificate nei termini di seguito esposti, pagamento da effettuare poi nei 60 gg. successivi.

V.5.1. Nella specie:

A) tale danno può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42-bis comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 29.11.2013, n. 1655; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 7.03.2014, n. 182);

B) quanto alla determinazione del valore venale del bene, da valutarsi unicamente per definire il parametro per la determinazione del danno patrimoniale da illegittima occupazione (pari al 5% annuo), l'ente comunale intimato dovrà, tenuto conto della destinazione urbanistica dell'area, edificatoria per previsione di P.R.G. (in quanto avente destinazione urbanistica - D2, zona A.S.I. secondo il Piano regolatore approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 305 del 25.03.1986):

a. utilizzare il metodo di stima diretta (o sintetica), che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione di valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima (atti di compravendita di terreni finitimi e simili), avuto riguardo alle indicazioni dei ricorrenti quanto all'accertamento del valore di mercato del terreno *de quo*. Debbono, in particolare, essere tenute in debito conto le condivisibili conclusioni cui è pervenuta la sentenza resa in sede di opposizione alla stima per la determinazione dell'indennità di espropriazione nella parte in cui ha quantificato il valore di mercato dei suoli, alla data del 31.12.2003, in € 30,00/mq. (Corte d'Appello di Napoli, rep.n. 2423 cron. 5054 del 16.09/21.09.2005);

b. devalutare e rivalutare annualmente i valori medi a mq. indicati per il terreno interessato, secondo gli indici dell'andamento dei prezzi del mercato immobiliare pubblicati nei siti internet delle maggiori e più accreditate società di studi e di osservatori del mercato

immobiliare, per comprendere il periodo che va dall'inizio dell'illegittima detenzione, che retroagisce, dato l'annullamento giurisdizionale con valore *ex tunc*, alla data di immissione nel possesso (19.12.2001) fino all'attualità;

C) su tali ultimi valori -devalutati al momento dell'illegittimo possesso e aggiornati all'attualità-, andranno, come detto, computati, a titolo di risarcimento del danno dovuto, gli interessi nella misura del 5% per ogni anno di occupazione illegittima fino alla data del 19.07.2016 (udienza fissata per la discussione della causa in oggetto).

V.5.2. Tale danno di natura permanente, da corrispondersi, come tale, sino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, può essere, allo stato, liquidato, in osservanza del principio di cui all'art. 112 c.p.c. secondo il quale il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda, solo sino alla data della presente decisione.

Ciò chiarito, gli enti intimati, onde evitare il maturarsi di un ulteriore danno risarcibile in favore degli attuali proprietari, dovranno provvedere alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, in via prioritaria, mediante l'immediata restituzione dei beni, previa integrale riduzione in pristino, anche ad opera di terzi aventi causa, ovvero attivandosi per il legittimo acquisto della proprietà dell'area.

V.5.3. Il Collegio ritiene di non dovere procedere anche alla liquidazione del danno di natura, genericamente, non patrimoniale, in assenza di alcun principio di prova in ordine alla sussistenza degli eventi lesivi che ne costituiscono la rispettiva fonte.

VI. In conclusione, sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso va accolto disponendo la restituzione, previa riduzione in pristino stato, dei beni illegittimamente occupati, con salvezza dell'adozione di provvedimenti volti alla regolarizzazione postuma della fattispecie, condannando, altresì, i medesimi enti intimati (Amministrazione comunale procedente, Consorzio ASI della provincia di Caserta, soggetto beneficiario, concessionario della realizzazione delle strutture), in solido tra loro e salve le azioni di rivalsa interne e/o nei confronti delle ditte assegnatarie, al risarcimento, in favore della parte ricorrente, del danno patrimoniale da occupazione illegittima, calcolato nei termini sopradetti, detratto quanto eventualmente già corrisposto a vario titolo.

VII. In considerazione del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale in materia, come condiviso dalla sezione, ritiene il Collegio che le spese di giudizio debbano seguire, quanto

all'Amministrazione comunale e il Consorzio ASI intimato, il principio della soccombenza, liquidandole come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna, in solido tra loro, gli enti convenuti (Amministrazione comunale intimata e Consorzio ASI, beneficiario):

- a) alla reintegra nel possesso, mediante restituzione in favore della parte ricorrente, previo ripristino dell'originario stato, dei suoli siti nel Comune di Carinaro, interessati dal procedimento ablativo, con salvezza degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 42 bis T.U. espropri;
- b) al risarcimento dei danni patrimoniali provocati alla medesima parte ricorrente per l'occupazione illegittima, da liquidare, su accordo delle parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 4, c.p.a., in base ai criteri generali indicati.

Condanna, altresì, il Comune di Carinaro e il Consorzio A.S.I. di Caserta alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), pari, *pro quota*, a € 2.000,00, ciascuno, oltre C.P.A. e I.V.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Paolo Marotta, Primo Referendario

Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

ECC.MO TAR PER LA CAMPANIA NAPOLI
Il sottoscritto Avv. Antonio Lamberti quale difensore di Marcello Lamberti Sagliano ed altri
ATTESTA
che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo dal quale è estratta
Avv. Antonio Lamberti

Antonio Lamberti
Firmato digitalmente da Antonio Lamberti
Data: 2019.01.23 12:14:11 +01'00'

IL SEGRETARIO